

TRIBUNALE GENOVA

ORDINANZA

La domanda avanzata in via d'urgenza da [REDACTED] che ha convenuto in giudizio il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE al fine di sentire dichiarare il suo diritto ad essere convocato dal Ministero Istruzione per una supplenza annuale in base alla sua posizione in graduatoria, risulta fondata per essere integrati i requisiti costitutivi della tutela cautelare.

Si è proceduto nella contumacia del Ministero dell'Istruzione, previa verifica della regolarità della notifica.

Occorre partire sotto il profilo normativo dall'art 2 della OM n 112/2022 che all'art 2 regola la materia ed i limiti dell'utilizzo delle graduatorie provinciali supplenze, trascrivendo le disposizioni di interesse.

“Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in subordine a quanto previsto al comma 2, in applicazione dell'articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico provvede alla copertura delle ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l'insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo - prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato - fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo.

In subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare Ministero dell'Istruzione 8 al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all'assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.

4. In subordine alle operazioni di cui ai commi precedenti, si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le seguenti tipologie:

a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;

b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario

c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.

Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b), sono utilizzate le GAE; in caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine si procede allo scorrimento delle GPS di cui all'articolo 3 omissis.

Analizzando i profili di fatto della controversia il Giudicante registra quanto segue.

Dalla graduatoria provinciale supplenze per la Provincia di Genova, di seguito GPS, risulta che il ricorrente che nella domanda di iscrizione/aggiornamento a tale graduatoria nella classe di concorso [REDACTED] Matematica applicata, aveva indicato quale 2° preferenza l'Istituto scolastico [REDACTED], è stato inserito nella fascia 2 della GPS, per la classe di concorso [REDACTED] nella posizione [REDACTED]

risulta altresì che negli elenchi dei docenti destinatari di contratto a tempo determinato GPS per l'anno scolastico 2022/23, pubblicati dal Ministero dell'Istruzione e depositati dal procuratore del ricorrente, il ricorrente non compare; tale omissione comporta che il Ministero convenuto non ha conferito al ricorrente alcuna supplenza annuale ovvero a spezzone.

Nel ricorso viene dedotto, ed illustrato in termini chiari, che alla litisconsorte [REDACTED] il Ministero ha assegnato un posto di supplenza annuale presso gli istituti [REDACTED] che rappresentavano la seconda scelta del ricorrente.

Tale condotta tenuta in pregiudizio del sig. [REDACTED] non ha giustificazione alcuna se si pone mente al fatto che la sig. [REDACTED] risulta collocata nella GPS in oggetto nella posizione [REDACTED] come il documento prova in modo incontrovertibile.

Va ancora precisato che, trattandosi di beni della vita in conflitto tra loro, il ricorrente ha notificato regolarmente il ricorso ed il decreto di fissazione alle litisconsorti [REDACTED];

dette controinteressate non si sono costituite nel procedimento cautelare.

Il fumus deve quindi ritenersi sussistente in considerazione dell'esistenza del diritto del ricorrente ad essere assegnatario di supplenza in applicazione della GPS per la provincia di Genova nella quale ha avuto utile collocazione.

Le allegazioni che il ricorso offre, sorrette da efficace prova documentale, consentono di ravvisare nella situazione soggettiva fatta valere l'esistenza del periculum in mora rappresentato dall'impossibilità per il [REDACTED] di prestare attività di docenza per la classe di concorso [REDACTED] affine al suo diploma di laurea per il tempo necessario per l'avveramento della pronuncia di merito nonché dal concreto rischio di aggravamento del danno di natura non patrimoniale che consegue alla perdita della feconda relazione con il mondo degli studenti;

risulta quindi corretto presumere che il ricorrente, verosimilmente, nelle more di un procedimento ordinario non otterrebbe alcuna supplenza per larga parte dell'anno scolastico 2022/2023 .

La regolazione delle spese di lite è rimessa alla pronuncia di merito.

PQM

Condanna il Ministero dell'Istruzione ad assegnare immediatamente al ricorrente una supplenza annuale, normale, nella classe [REDACTED] presso la scuola [REDACTED]

Si comunichi

Genova 07/11/2022

IL GIUDICE
Alessandro Barengi